

**CASS. SEZ II, 19/06/2007 SENT. N 14277 : AUTONOMIA DELL'OBBLIGAZIONE
CARTOLARE DAL RAPPORTO CAUSALE TRA LE PARTI.**

EMETTERE ASSEGNI BANCARI NON COPERTI DI PROVVISTA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL TITOLO PER L'INCASSO, NONCHE' REVOCARE ALLA BANCA TRATTARIA L'ORDINE DI PAGARE NEL PERIODO DI VALIDITA' DEL TITOLO STESSO, INTEGRA UNA FATTISPECIE ILLECITA DI NATURA AMMINISTRATIVA, LESIVA DI DUE BENI GIURIDICI MERITEVOLI DI TUTELA DA PARTE DELL'ORDINAMENTO, L'INTERESSE PATRIMONIALE E LA FEDE PUBBLICA.

NELLA FATTISPECIE CONCRETA LA S.C. HA QUINDI RITENUTO ILLEGITTIMO L'ORDINE DI NON PAGARE DATO DAL TRAENTE ALLA BANCA TRATTARIA, ANCHE IN RAGIONE DI EVITARE UN EVENTUALE TENTATIVO DI TRUFFA A PROPRIO DANNO, ESSENDO TALE CIRCOSTANZA ATTINENTE AL RAPPORTO CAUSALE E SOTTOSTANTE TRA LE PARTI, TRAENTE E BENEFICIARIO DELL'ASSEGNO, IN VIOLAZIONE DUNQUE DELLE NORME E DEI PRINCIPI GIURIDICI SUI TITOLI DI CREDITO E SUL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE (LETTERALITA', ASTRATTEZZA E AUTONOMIA CARTOLARE).

P.B.